

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 7/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 5/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 2.8.2016

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 2 agosto 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia.

#### 1) RECLAMO N° 2 DELLA SOCIETÀ CUNEO CALCIO FEMMINILE ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD AZZURRA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 974 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE RATTI ERICA), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 20 GIUGNO 2016.

Con reclamo spedito in data 6.7.2016, la Cuneo Calcio Femminile ASD (di seguito, “Cuneo Calcio”), ha impugnato la delibera del 20.06.2016 (comunicata il 29.6.2016, ricorso n. 974 – C.U. n. 11/E) con la quale la Commissione Premi ha accolto il ricorso proposto dalla ASD Azzurra (di seguito, “Azzurra”), per il pagamento del premio di preparazione conseguente al tesseramento pluriennale, effettuato il 24.09.2014, della calciatrice Erica Ratti (nata il 21.03.1998), liquidando il complessivo importo di € 2.715,00, di cui € 2.172,00 in favore della ricorrente a titolo di premio ed € 543,00 in favore della FIGC a titolo di penale.

La Cuneo Calcio deduce di aver tesserato la calciatrice Ratti per la stagione sportiva 2014/2015, a seguito di suggerimenti e inviti della stessa Società cedente Azzurra in quanto, per sopraggiunti limiti d’età, la calciatrice non avrebbe potuto essere nuovamente tesserata per essa Azzurra in detta stagione sportiva, non partecipando tale Società ad alcun campionato di calcio femminile.

Precisa inoltre la reclamante che nel corso della stagione sportiva 2014/2015 la calciatrice Ratti era stata comunque impiegata solo 4 volte e che nella successiva stagione 2015/2016 addirittura solo una volta (così collezionando 5 presenze in tutto) anche a causa di un serio infortunio ai legamenti del ginocchio, tanto che dal gennaio 2016 aveva definitivamente interrotto ogni rapporto con essa Cuneo Calcio. Inoltre, quest’ultima aveva appreso dai social network che nella stessa stagione sportiva 2015/2016 la Ratti aveva continuato a collaborare (non si comprende bene a quale titolo) con la sua vecchia Società di appartenenza (l’Azzurra, appunto).

Infine, la Cuneo Calcio lamenta una ingiusta disparità di trattamento della normativa federale tra calciatori e calciatrici in quanto l'art. 34 NOIF, alla soglia dei 16 anni, costringerebbe solo queste ultime, e non anche i primi, a dover scegliere tra l'abbandono dell'attività ed il tesseramento con una squadra di calcio femminile, non potendo più le ragazze militare in squadre miste.

Conclude pertanto per l'annullamento della delibera impugnata e, in subordine, per una congrua riduzione degli importi dovuti.

La Azzurra non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 2 agosto 2016.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Invero le doglianze del Cuneo Calcio risultano inconferenti alla stregua della normativa federale che regola l'istituto del premio di preparazione.

Sicuramente inconferenti, difatti, sono le motivazioni che avrebbero indotto la Cuneo Calcio a tesserare la calciatrice Ratti per le stagioni sportive 2014-2015 e 2015-2016, così come risulta del tutto irrilevante il fatto che la calciatrice abbia disputato solo poche gare (5 in tutto) tra le stagioni 2014/2015 e 2015/2016, ciò anche in dipendenza di un serio infortunio.

L'art. 96 NOIF riconosce difatti il premio di preparazione alle ultime due Società dilettantistiche che hanno contribuito ad impartire la preparazione tecnico-agonistica del giovane calciatore nel triennio precedente, a seguito del primo tesseramento pluriennale in favore di altra Società, la quale diviene per ciò solo obbligata al pagamento, restando del tutto irrilevante, anche ai fini di un eventuale riduzione dell'importo (trattandosi di parametri tabellari) il concreto utilizzo o meno del calciatore medesimo.

Infondata, altresì, è anche la doglianza relativa ad una presunta disparità di trattamento della normativa federale tra giovani calciatrici e giovani calciatori dal momento che al raggiungimento del 16° anno di età, ad es., anche i giovani calciatori, se precedentemente tesserati per Società di puro settore giovanile, per poter proseguire l'attività agonistica sono costretti a tesserarsi per un'altra Società: sicché veramente non si vede quale disparità possa sussistere, dal momento che la perdita dello status di "giovane" ben può comportare conseguenze diverse per gli atleti (indipendentemente dal sesso) in funzione della tipologia di attività svolta dalla Società di precedente tesseramento.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Cuneo Calcio Femminile ASD e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

## **2) RECLAMO N° 3 DELLA SOCIETÀ EMPOLI FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 154 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PIU ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 12 NOVEMBRE 2015.**

Con reclamo in data 7.7.2016, la Società Empoli FC Spa ha adito il Tribunale Federale avverso la certificazione con la quale la Commissione Premi ha determinato in complessivi €29.435,00 il premio alla carriera ex art. 99 *bis* NOIF che essa reclamante è tenuta a corrispondere alla Società ASD Virtus Corno in conseguenza dell'esordio in serie A del calciatore Piu Alessandro, nato il 30.7.1996, intervenuto in occasione della gara Empoli – Atalanta del 24.9.2015.

Preliminare all'esame del merito è la verifica della tempestività del reclamo, presentato ad oltre sette mesi di distanza dalla pubblicazione della decisione impugnata sul C.U. 4/E del 12.11.2015.

Deduce in proposito la Società reclamante di aver appreso dell'esistenza della certificazione solo con la ricezione di un fax in data 16.6.2016 con il quale la Società Virtus Corno la sollecitava al pagamento del premio così come quantificato dalla Commissione Premi.

Rileva tuttavia il Tribunale Federale che è presente in atti copia della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita dalla Commissione Premi in data 24.11.2015 e regolarmente ricevuta dalla Società Empoli Calcio il 27.11.2015, con la quale veniva appunto data comunicazione della certificazione oggi impugnata.

Il reclamo è dunque inammissibile, essendo stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione impugnata, così come previsto dall'art. 30, comma 32, CGS.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Empoli FC Spa.

Ordina incamerarsi la tassa.

**3) RECLAMO N° 201 DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALZETTA LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.**

Con reclamo in data 25.5.2016, la Società Genoa CFC Spa ha adito il Tribunale Federale avverso la decisione n. 790, con la quale la Commissione Premi ha dichiarato essa reclamante tenuta a versare la somma complessiva di € 17.104,5, di cui: € 11.403,00 in favore della Società Reggina Calcio Spa a titolo di premio di preparazione ex art. 96 NOIF, a seguito del tesseramento pluriennale del calciatore Falzetta Lorenzo; €5.701,50 a titolo di penale in favore della FIGC.

Deduce in primo luogo la Società reclamante che l'originaria richiesta di premio di preparazione formulata dalla Reggina Calcio, così come il successivo ricorso alla Commissione Premi, non conteneva la precisa indicazione dell'importo richiesto, omissione che darebbe luogo alla nullità dell'atto introduttivo del procedimento ai sensi dell'art. 164, n. 3, c.p.c.

In secondo luogo, sostiene la reclamante che nessuna inadempienza poteva esserle imputata, ciò per l'assorbente ragione che il premio non sarebbe dovuto. Osserva infatti essa reclamante che durante la stagione sportiva 2013/2014, nel corso della quale il suddetto calciatore era stato tesserato per la Reggina Calcio, quest'ultima Società apparteneva alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, mentre nella successiva stagione 2014/2015 la stessa Reggina Calcio apparteneva alla Lega Pro - Divisione Unica. Sostiene pertanto che l'art. 96, comma 1, ultimo paragrafo, NOIF, precisa che le Società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al premio di preparazione, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi Società appartenenti alla stessa Lega.

La reclamante, inoltre, contesta l'applicazione, da parte della Commissione Premi, della penale prevista dall'art. 96 NOIF, penale che, nel caso di specie, non sarebbe dovuta a fronte del corretto comportamento da essa tenuto.

Infine, rilevando che in data 4.5.2016 era stata pubblicata la notizia che la Reggina Calcio era stata sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria nell'ambito di un procedimento penale per bancarotta concordataria, la Società Genoa avanza subordinata richiesta di sospensione della vertenza in corso in attesa delle decisioni della Procura del Tribunale di Reggio Calabria.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 7.7.2016 nel corso della quale è comparso il difensore ritualmente nominato della Curatela del Fallimento della Reggina Calcio Spa (nel frattempo dichiarata fallita in data 8.6.2016), il quale ha depositato una memoria di controdeduzioni per la Società resistente ed ha contestualmente avanzato una richiesta di rimessione in termini, giustificata dalla oggettiva impossibilità di una costituzione tempestiva per effetto del sopravvenuto fallimento.

Con ordinanza in pari data il Tribunale Federale ha accolto la richiesta, onerando la curatela della Società Reggina Calcio di trasmettere alla controparte la memoria di costituzione e la documentazione ad essa allegata entro il termine del 15.7.2016, con facoltà per la Società Genoa di presentare eventuali controdeduzioni entro il termine del 22.7.2016.

Avvalendosi di tale facoltà, quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni con atto del 22.7.2016, sostanzialmente riportandosi ai contenuti dell'atto di impugnazione e senza reiterare, a seguito della costituzione della Curatela del Fallimento, la richiesta di sospensione del procedimento.

Premessa la persistente legittimazione passiva della Curatela del Fallimento Reggina Calcio Spa, non risultando a tutt'oggi intervenuta alcuna delibera di revoca dell'affiliazione della Società ex art. 16, 6° comma, NOIF, il reclamo della Società Genoa è infondato e deve conseguentemente essere respinto

Quanto infatti alla dedotta genericità della richiesta del premio avanzata dalla Reggina Calcio, osserva il Tribunale che, in base all'art. 96, comma 3, NOIF, la corresponsione del premio di preparazione è di norma regolata direttamente fra le parti secondo i parametri e le tabelle annualmente predisposte dagli uffici federali. Ciò comporta che, anche quando la relativa richiesta viene formalizzata con ricorso alla Commissione Premi, la domanda non è sottoposta a particolari requisiti formali né richiede, a pena di nullità, la precisa quantificazione del premio, il cui importo viene appunto calcolato mercé l'applicazione di parametri tabellari predeterminati. Infondato, altresì, è il reclamo della Società Genoa nella parte in cui si sostiene che il premio non sarebbe dovuto. Osserva infatti il Tribunale Federale che, nel momento in cui è maturato il diritto al premio in capo alla Reggina Calcio per effetto del tesseramento del calciatore Falzetti in favore della soc. Genoa (28.8.2014), essa Reggina Calcio, come riconosciuto dalla stessa reclamante, militava nel campionato di Lega Pro, Divisione Unica, laddove invece la soc. Genoa disputava il Campionato di Serie A (L.N.P. serie A). Non è dunque applicabile al caso di specie la disposizione di cui al comma 1, ultimo capoverso dell'art. 96 NOIF, in forza della quale le Società della Lega Nazionale Professionisti (richiamo da intendersi attualmente riferito alle Società facenti parte della sola Lega Professionisti di serie A e non certo alle Società professionistiche in generale) non hanno diritto al premio di preparazione, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi Società appartenenti alla stessa Lega.

Infondata, infine, è la doglianza relativa all'applicazione della penale, dal momento che questa, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, NOIF, consegue automaticamente all'accoglimento del ricorso da parte della Commissione Premi, a cui la Reggina Calcio legittimamente si è rivolta a fronte della negazione del diritto da parte della consorella; negazione peraltro infondatamente reiterata anche nella presente sede di gravame.

L'impugnata decisione della Commissione Premi va dunque integralmente confermata.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Genoa CFC Spa e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**4) RECLAMO N° 206 DELLA SOCIETÀ ASD SPEZIA CALCIO FEMMINILE CONTRO LA SOCIETÀ USD SARZANESE CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 851 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE BERTI SERENA - RIC. N. 917 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE ZAMBON GLORIA - RIC. N. 900 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER LA CALCIATRICE POLESE CAROLINA), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.**

Con atto inviato a mezzo posta il 16 giugno 2016, la Società ASD Spezia Calcio Femminile ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale n. 3 decisioni con le quale la Commissione Premi ha condannato essa reclamante al pagamento in favore della Società USD Sarzanese Calcio Femminile dell'importo di € 813,00, dovuto a titolo di premio di preparazione, oltre all'importo di € 121,95 in favore della FIGC a titolo di penale, rispettivamente, per le calciatrici Berti Serena, Zambon Gloria e Polese Carolina.

Assume la reclamante di non avere mai ricevuto alcuna messa in mora né alcun ricorso presso la propria sede legale o presso i recapiti postali ritualmente comunicati alla FIGC all'atto dell'iscrizione al campionato e, pertanto, lamenta il mancato perfezionamento del contraddittorio nell'ambito di ogni singolo procedimento che ha dato luogo alle decisioni impuginate.

Lamenta, altresì, l'erronea applicazione dei parametri di riferimento (campionato regionale di serie C e non già calcio a 5).

Conclude pertanto per l'annullamento delle decisioni impuginate e, in subordine, per la riduzione degli importi eventualmente dovuti.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi discussa e decisa nella riunione del 02 agosto 2016.

In via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità del reclamo, in quanto la determinazione dei singoli premi di preparazione relativi a ciascuna delle suddette calciatrici ha costituito oggetto di autonome e distinte decisioni della Commissioni Premi che, appunto inammissibilmente, sono state impuginate con un unico atto.

Un siffatto reclamo viola i più elementari principi in tema di impugnazione, dovendo ritenersi inammissibile la proposizione di un unico atto di appello avverso sentenze diverse, ancorché intervenute tra le stesse parti, se non altro perché ciò comporterebbe per costoro un indebito esercizio del potere di riunione dei procedimenti, riservato in via esclusiva al giudice (Cass. 4.1.2002 n. 69; Cons. Stato 14.7.1997 n. 806; Cass. 6.6.1994 n. 5472; Cass. 13.1.1993 n.312). Analoga violazione può ravvisarsi dell'art. 30, comma 33, CGS, che impone la "specificazione enunciazione dei motivi di doglianza" avverso la decisione impugnata: un reclamo cumulativo, infatti, non consentendo di individuare con esattezza le censure mosse alle singole decisioni, si presenta altresì viziato da genericità e, come tale, anche per questo verso inammissibile.

Né alcuna rilevanza può attribuirsi ad un precedente giurisprudenziale addotto dalla difesa della reclamante in sede di discussione, in quanto riferito a materia tributaria affatto specialistica ed insuscettibile, come tale, di costituire espressione di principi generali.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Spezia Calcio Femminile. Ordina incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO N° 208 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 886 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIOFRÉ PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.**

Con unico ricorso del 09.03.2016 la Società Reggina Calcio Spa (di seguito, “Reggina Calcio”) adiva la Commissione Premi chiedendo il riconoscimento dei premi di preparazione dovuti dalla consorella Delfino Pescara 1936 Srl (di seguito, “Delfino Pescara”) per i calciatori Tringali Salvatore e Giofré Paolo, già propri tesserati con vincolo annuale nelle stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, a seguito del loro tesseramento come “giovani di serie” nella stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la Delfino Pescara con controdeduzioni del 7.4.2016 con le quali esponeva che, a seguito di richiesta pervenuta via pec dalla Reggina Calcio il 2.2.2016, tra le parti era stata avviata una trattativa condotta dagli Avv.ti Rigo e Campora per essa Delfino Pescara e dall’Avv. De Stefano per la Reggina Calcio, i quali si erano scambiati numerose e-mail dalle quali era possibile evincere che le parti si erano accordate per la liquidazione del complessivo importo di € 16.250,00. Ciò nonostante, il 15.3.2016 la Delfino Pescara aveva ricevuto il ricorso della Reggina Calcio alla Commissione Premi, a seguito del quale erano intercorsi ulteriori contatti tra le parti alla cui stregua era stato concordato il versamento di tale importo in n. 2 rate: senonché, alla mail del 5.4.2016 con cui Delfino Pescara chiedeva gli estremi del c/c sul quale effettuare il bonifico, aveva risposto la Reggina Calcio con mail del giorno successivo con cui precisava che il proprio credito ammontava a € 32.520,00. La Delfino Pescara riteneva pertanto infondata la pretesa avanzata dalla consorella, eccependo: 1) l’indeterminatezza della domanda della Reggina Calcio, posto che nel ricorso non veniva specificato l’importo del premio di preparazione; 2) la propria dichiarata volontà di adempiere sulla base dell’accordo raggiunto; 3) la erroneità della quantificazione dei due premi, così come operata dalla Reggina Calcio, in ragione di € 16.260,00 ciascuno, sul presupposto che essa Reggina Calcio aveva sempre militato in campionati professionistici e, addirittura, nella stagione sportiva 2013/2014, nello stesso campionato di serie B disputato dalla Delfino Pescara. A tale proposito, quest’ultima sosteneva che, poiché tra Società professionistiche il premio di preparazione può essere riconosciuto solo tra Società appartenenti ad una stessa Lega ai sensi dell’art. 96, 1° comma, ult. parte, la Reggina Calcio avrebbe avuto diritto tutt’al più al premio da calcolarsi per la sola stagione sportiva 2013/2014 e non certo in ragione dell’importo di € 16.260,00 riconoscibile alle sole Società di puro settore giovanile: con la conseguenza che essa Reggina Calcio aveva sì diritto al suddetto importo, ma quale sommatoria dei singoli importi di € 8.130,00 per ciascun calciatore, così come concordato; 4) comunque la non debenza della penale, posto che la Reggina Calcio non aveva mai espressamente quantificato la pretesa, sicché non poteva sussistere alcun inadempimento della controparte.

In data 13.04.2016 la Delfino Pescara bonificava alla Reggina Calcio l’importo di € 16.260,00 “in relazione ai premi di preparazione dei calciatori Giofré Paolo e Tringali Salvatore”.

Il successivo 5.5.2016 la Delfino Pescara inviava una memoria integrativa con la quale evidenziava di aver appreso dagli organi di stampa che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria aveva sottoposto la Società Reggina Calcio Spa a sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p. nel contesto di una procedura di concordato preventivo avviata dalla Società medesima. Opponendo il sostanziale spossessamento delle quote societarie prodotto dal sequestro, a cui avrebbe fatto seguito lo spossessamento definitivo per effetto del prevedibile fallimento, la Delfino Pescara chiedeva di sospendere il procedimento in attesa degli esiti della vicenda.

La Commissione Premi adottava invece n. 2 distinte decisioni, entrambe in data 26.5.2016 (C.U. n. 10/E). Con la prima, relativa al calciatore Paolo Giofré (rubricata come ricorso n. 886), dichiarava la Delfino Pescara tenuta a corrispondere alla Reggina Calcio Spa l'importo di € 16.260,00, oltre € 8.130,00 a titolo di penale in favore della FIGC; con la seconda, relativa al calciatore Salvatore Tringali (rubricata come ricorso n. 914), dichiarava di "non giudicare" sul presupposto del già avvenuto pagamento.

Avverso la prima delibera la Delfino Pescara ha interposto reclamo con atto inoltrato il 16.6.2016, riproponendo, in sostanza, le stesse doglianze già prospettate dinanzi alla Commissione Premi.

Preliminarmente, la reclamante ha chiesto di dichiarare l'interruzione del giudizio sul presupposto del fallimento della Reggina Calcio Spa, intervenuto nelle more, *"ciò perché con il fallimento sarà disposta la revoca dell'affiliazione, dalla quale ineluttabilmente deriverà lo scioglimento del vincolo di giustizia previsto dall'art. 30 dello Statuto FIGC e, per l'effetto, il venir meno della potestas iudicandi in capo agli organi di giustizia sportiva"*.

Quanto al merito, con il primo motivo la reclamante ribadisce innanzi tutto che il ricorso della Reggina Calcio avrebbe dovuto essere dichiarato nullo per indeterminatezza (secondo quanto previsto dall'art. 164 c.p.c., applicabile ex art. 2 CGS CONI), posto che era stato totalmente omesso l'importo del premio richiesto.

Con il secondo motivo, la reclamante lamenta che la Commissione Premi non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che essa Delfino Pescara non si era mai resa inadempiente nei confronti della controparte, con la quale aveva anzi raggiunto un accordo transattivo in ragione dell'importo di € 16.250,00 per i premi di preparazione riferiti ad entrambi i calciatori Giofré e Tringali e che tale importo aveva regolarmente corrisposto.

Con il terzo motivo la reclamante lamenta in ogni caso l'erronea quantificazione del premio eventualmente dovuto, così come già sostenuto dinanzi alla Commissione Premi, in considerazione dell'appartenenza della Reggina Calcio al settore professionistico ed alla conseguente debenza del premio solo tra Società appartenenti alla stessa Lega (ciò che si era verificato nella stagione sportiva 2013/2014, ove entrambe le Società avevano disputato il campionato di serie B).

Con il quarto motivo, infine, la reclamante si duole dell'errata applicazione della penale, a suo dire non dovuta in quanto non vi sarebbe mai stato un proprio comportamento inadempiente, posto che da un lato la Reggina Calcio non aveva mai quantificato la pretesa e, dall'altro, essa Delfino Pescara aveva provveduto al pagamento dell'importo dovuto solo all'esito delle trattative con la controparte, peraltro rese difficili dalle contraddittorie richieste di quest'ultima. Ha quindi concluso la Delfino Pescara, in via preliminare per l'interruzione del giudizio; nel merito, in via principale per la reiezione del ricorso della Reggina Calcio Spa e, in via subordinata per la determinazione del premio limitatamente al tesseramento intervenuto nella stagione 2013/2014 nonché, in via ulteriormente gradata, per la quantificazione del premio di

preparazione in ragione di € 16.250,00 per entrambi i calciatori. In tutti i casi, con esclusione dell'applicazione della penale.

Alla riunione del 2.8.2016, fissata per la discussione del reclamo, si è costituito il Fallimento della Reggina Calcio Spa a mezzo di proprio legale, il quale, nel contraddittorio con la Delfino Pescara, si è riportato alle difese già svolte dalla Società *in bonis* dinanzi alla Commissione Premi.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

In primo luogo, non può farsi luogo all'interruzione del procedimento, sia perché il CGS non contiene una norma analoga a quella, affatto speciale, di cui all'art. 44 L.F., sia perché, in ogni caso, difettano i relativi presupposti.

Va infatti rilevato che, se è vero che la Reggina Calcio Spa è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 8.6.2016, è anche vero che con la medesima sentenza è stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa e che, come presumibile conseguenza, il Presidente Federale non ne ha ancora deliberato la revoca della affiliazione ai sensi dell'art. 16, 6° comma, NOIF. In ogni caso, la stessa reclamante sembra essere ben consapevole che l'effetto estromissivo della Società dall'ordinamento federale ed il conseguente venir meno della *potestas iudicandi* in capo a questo Tribunale Federale si realizzeranno solo con l'apposita delibera del Presidente Federale che, si ripete, a tutt'oggi non risulta intervenuta. Non a caso, del resto, la reclamante Delfino Pescara ha correttamente incardinato il presente procedimento di impugnazione nei confronti del Fallimento Reggina Calcio Spa in persona dei Curatori fallimentari, quale legittima controparte, almeno allo stato, in ambito federale.

Passando al merito, palesemente infondato è il primo motivo di gravame. E difatti, è agevole osservare che la determinazione del premio di preparazione, salvo diversi accordi tra le parti, viene rimessa alla Commissione Premi mediante l'applicazione di parametri tabellari predeterminati previsti dall'art. 96 NOIF. Sicché la Società richiedente non è onerata della sua preventiva quantificazione, essendo tutt'al più interesse della Società obbligata provvedere a tale quantificazione al fine di evitare di rendersi inadempiente ed evitare altresì il ricorso alla Commissione Premi.

Altrettanto infondato è il secondo motivo riferito alla presunta insussistenza dell'inadempimento della Delfino Pescara. Quest'ultima sostiene che le parti avrebbero raggiunto un accordo circa la corresponsione dell'importo di € 16.250,00 per entrambi i calciatori, senza tuttavia che la documentazione in atti (lo scambio di e-mail) offra effettivo riscontro univoco circa la conclusione di tale accordo. Esattamente al contrario, mentre tra le parti certamente è intervenuto uno scambio di corrispondenza finalizzato ad una soluzione conciliativa della vicenda, dal contenuto di tale corrispondenza non è possibile evincere con certezza che la Reggina Calcio Spa avesse accettato la proposta della Delfino Pescara di pagamento dell'importo di € 16.250,00 per entrambi i calciatori, accettazione che risulterebbe peraltro smentita dalla circostanza della proposizione del ricorso alla Commissione Premi il 9.3.2016 e dalla successiva mail della Reggina Calcio del 6.4.2016 con la quale quest'ultima ribadiva che la somma dovuta era pari, complessivamente, a € 32.500,00. Sta di fatto che, quand'anche della conclusione di tale accordo si fosse raggiunta la piena prova, la circostanza sarebbe rimasta comunque irrilevante ai fini della decisione, in relazione a quanto previsto dall'art. 96, 3° comma, NOIF che subordina la validità e l'efficacia delle liberatorie, ancorché parziali, attestanti l'intervenuta transazione tra le parti, al deposito del documento presso il competente Comitato ed all'apposizione del visto di autenticità.

Quanto alle doglianze formulate con il terzo motivo, riferite alla erronea quantificazione del premio conseguente all'altrettanto erronea applicazione della normativa di riferimento, le stesse non appaiono condivisibili, in quanto fondate sull'asserzione che il premio di preparazione può essere riconosciuto *“solo alle Società di puro settore giovanile, mentre come visto la Reggina ha sempre militato nei professionisti ed ha formato i due calciatori in tali circostanze”*. Sta di fatto che, essendo pacifico che la Reggina Calcio ha militato nel campionato di serie B nelle stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 e nel campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2014/2015 e che nella successiva stagione sportiva 2015/2016 (quella in cui è sorto il diritto al premio di preparazione per effetto del tesseramento del calciatore Giofré come giovane di serie presso la Delfino Pescara) ha disputato il Campionato Dilettanti, non si vede il motivo per cui dovrebbe esserle negato il premio di preparazione. A parte la facile considerazione che l'art. 96, 1° comma, NOIF, nega tale diritto alle sole Società appartenenti alla “Lega Nazionale Professionisti” e non già alle Società professionistiche in generale, questo Tribunale Federale ha già avuto modo di affermare che, a seguito della scissione della L.N.P. in Lega Professionisti di serie A e Lega Professionisti di serie B, la negazione del premio deve intendersi limitata alle sole Società appartenenti alla prima, da considerarsi quale Lega “maggiore” (cfr. vertenza AC Milan – A.S. Bari del 25.7.2012 – C.U. n. 4/D del 26.7.2012, alle cui ampie motivazioni si rinvia): sicché resta del tutto irrilevante, ai fini del diritto al premio di preparazione, la partecipazione della Reggina Calcio ai campionati di serie B 2012/2013 e 2013/2014 e tantomeno al Campionato di Lega Pro 2014/2015.

Altrettanto non condivisibile è il motivo di gravame riferito all'errata applicazione della penale, dal momento che, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, NOIF, questa consegue automaticamente all'accoglimento del ricorso: il che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie ove la Delfino Pescara, quantomeno in pendenza del ricorso medesimo, pur ampiamente edotta della pretesa della consorella (€ 16.250,00 per ciascun calciatore), ha preferito resistere opponendo eccezioni rivelatisi infondate anche nella presente sede di gravame.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Delfino Pescara 1936 Srl e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Marco Baliva, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia.

### **6) RECLAMO N° 212 DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SPORT E FUN ACQUAVIVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 797 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GRANDOLFO MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.**

Con ricorso del 2.3.2016 la Società ASD Sport e Fun Acquaviva adiva la Commissione Premi per ottenere il riconoscimento, da parte della SSD Matera Calcio, del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo al calciatore Michele Grandolfo.

Con decisione assunta in data 5.5.2016 (C.U. n. 9/E), la Commissione Premi condannava la SSD Matera Calcio al pagamento della somma di €6.597,45, di cui €1.710,45 a titolo di penale da versarsi a favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 8.6.2016 e impugnata dalla SSD Matera Calcio con reclamo spedito in data 15.6.2016.

Assumeva la Società appellante che in 16.5.2016, con atto depositato il successivo 17.5.2016 presso il competente Comitato Regionale FIGC, le parti avevano convenuto che la ASD Sport e Fun Acquaviva avrebbe rinunciato al premio di preparazione; depositava copia della suddetta liberatoria e concludeva per la riforma della sentenza impugnata.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 2.8.2016.

L'accordo intervenuto tra le parti e il suo rituale deposito presso il competente comitato determinano incontestabilmente la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione.

Va peraltro precisato come tale accordo sia intervenuto solo successivamente alla decisione adottata dalla Commissione Premi, sicché tale decisione deve ritenersi correttamente adottata (ed in tal senso deve essere confermata) relativamente alla penale, il cui obbligo di pagamento a carico della Società soccombente consegue appunto al solo fatto dell'accoglimento del ricorso.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio di preparazione e conferma, per il resto, l'impugnata decisione della Commissione Premi con specifico riferimento all'obbligo di pagamento della penale a carico della reclamante Matera Calcio Srl. Ordina incamerarsi la tassa.

#### **7) RECLAMO N° 213 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO ASD US BAGNOLESE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, a richiesta della Società ASD US Bagnolese, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

#### **8) RECLAMO N° 214 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO ASD SELVA DEI PINI POMEZIA PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.**

Con ricorso in data 16.6.2016, l'AC Milan Spa ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna dell'ASD Selva Dei Pini Pomezia al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 4.880,00, oltre agli interessi di mora dalla scadenza della relativa fattura al saldo, asseritamente dovuto in forza del contratto denominato "Scuola Calcio Milan" valido per le stagioni sportive 2014/15, 2015/16, 2016/17.

Sostiene la ricorrente che il contratto di cui trattasi, stipulato in data 1.7.2014, prevede il conferimento alla Società ASD Selva Dei Pini Pomezia del diritto di utilizzazione della dicitura e del marchio "Milan" nell'organizzazione di corsi di calcio per bambini di età compresa fra i sei e i dodici anni nonché la fornitura, da parte di essa reclamante, di capi di abbigliamento sportivo e di materiali tecnici da utilizzare nell'ambito dei suddetti corsi, dietro corrispettivo della somma complessiva di € 12.000,00, oltre IVA, il tutto in tre rate da € 4.000,00 (oltre iva) ciascuna da pagarsi rispettivamente la prima alla data di sottoscrizione del contratto, la seconda entro il 30.09.2015 e la terza entro il 30.09.2016.

Deduce altresì la AC Milan Spa che l'ASD Selva Dei Pini Pomezia, nel richiedere all'odierna reclamante con e-mail del 27 luglio 2015 la rateizzazione delle somme dovute, avrebbe sostanzialmente riconosciuto il debito oggetto della odierna domanda.

Nulla ha controdedotto la Società l'ASD Selva Dei Pini Pomezia.

La vertenza è stata quindi trattata e decisa nella riunione del 2 agosto 2016.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Osserva infatti il Tribunale Federale che la pretesa creditoria della AC Milan è validamente suffragata dal contratto in questione, regolarmente depositato in atti, e confermata, anche nel suo ammontare, dal dedotto riconoscimento operato nello scambio di corrispondenza.

Tali circostanze, peraltro, non hanno costituito oggetto di alcun tipo di contestazione da parte dell'ASD Selva Dei Pini Pomezia, la quale nulla ha controdedotto, malgrado gravasse certamente su questa l'onere quantomeno di addurre eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della suddetta obbligazione.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso della Società AC Milan Spa e, per l'effetto, dichiara la ASD Selva dei Pini Pomezia tenuta a corrispondere ad essa ricorrente il complessivo importo di € 4.880,00 (Euro quattromilaottocentottanta/00) iva inclusa, oltre interessi dalla data di proposizione del ricorso sino al saldo.

Ordina restituirsi la tassa.

### **9) RECLAMO N° 215 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN SPA CONTRO XENIA SPORT SSD SRL PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.**

Con reclamo in data 16.6.2016, l'AC Milan Spa ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna della Xenia Calcio SSD Srl al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 2.440,00, oltre agli interessi di mora dalla scadenza della relativa fattura al saldo, dovuto in forza del contratto denominato "Scuola Calcio Milan" valido per le stagioni sportive 2014/15, 2015/16, 2016/17.

Sostiene la reclamante che il contratto di cui trattasi - prodotto in atti - prevede il conferimento alla Società Xenia Calcio SSD Srl del diritto di utilizzazione della dicitura e del marchio "Milan" nell'organizzazione di corsi di calcio per bambini di età compresa fra i sei e i dodici anni nonché la fornitura, da parte di essa reclamante, di capi di abbigliamento sportivo e di materiali tecnici da utilizzare nell'ambito dei suddetti corsi, dietro corrispettivo della somma complessiva di € 12.000,00, oltre IVA, con la previsione di tre rate da € 2.000,00 (oltre iva) ciascuna da pagarsi rispettivamente la prima alla data di sottoscrizione del contratto, la seconda entro il 30.09.2015 e la terza entro il 30.09.2016.

Nulla ha controdedotto la Società Xenia Calcio SSD Srl.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Osserva infatti il Tribunale Federale che la pretesa creditoria della AC Milan è validamente suffragata, anche nel suo ammontare, dal contratto in questione, regolarmente depositato in atti.

Le intese contrattuali, peraltro, non hanno costituito oggetto di alcun tipo di contestazione da parte della Xenia Calcio SSD Srl, la quale nulla ha controdedotto, malgrado gravasse certamente su questa l'onere quantomeno di addurre eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della suddetta obbligazione.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso della Società AC Milan Spa e, per l'effetto, dichiara la Xenia Sport SSD Srl tenuta a corrispondere ad essa ricorrente il complessivo importo di € 4.880,00 (Euro quattromilaottocentottanta/00) iva inclusa, oltre interessi dalla data di proposizione del ricorso sino al saldo.

Ordina restituirsi la tassa.

**10) RECLAMO N° 216 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC Milan Spa CONTRO TORRI BIELLESI ASD PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.**

Ordinanza.

**11) RECLAMO N° 217 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA CALCIO SEZZE CONTRO LA SOCIETÀ GENOA CFC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PANICO GIUSEPPE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, su concorde richiesta delle parti, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

**12) RECLAMO N° 220 DELLA SOCIETÀ AC MEZZOCORONA SRL PER IL MANCATO ADEMPIMENTO DELL'ACCORDO ECONOMICO RELATIVO AI CALCIATORI ALESSANDRO PIFFER, ALBERTO PANGRAZI E MARCO BORGHESI DA PARTE DELLA SOCIETÀ FCD ALTOVICENTINO SRL.**

Con ricorso del 30.6.2016 la AC Mezzocorona Srl ha adito questo Tribunale Federale per ivi sentir condannare la FCD Altovicentino al pagamento in suo favore della somma di € 8.300,00, quale saldo della fattura n. 6/2014 emessa a carico di quest'ultima per il complessivo importo di € 18.300,00.

Assume la Società ricorrente che la suddetta somma era stata convenuta con la Società controparte per il tesseramento dei calciatori Alessandro Piffer, Alberto Pangrazi e Marco Borghesi a seguito di accordo "omnicomprensivo" e che la FCD Alto Vicentino aveva corrisposto solo la somma di € 10.000,00 in acconto il 24.11.14, in luogo dei due versamenti di pari importo asseritamente convenuti entro il 15.10.2014 ed il 15.12.2014.

A sostegno della domanda, la AC Mezzocorona ha depositato la fattura in questione e la copia del bonifico relativo all'acconto ricevuto.

La FCD Altovicentino non ha depositato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 2.8.2016.

Il ricorso deve essere respinto in quanto non provato.

Occorre infatti ricordare che la fattura rappresenta la mera evidenza fiscale di un titolo in base al quale viene richiesta la prestazione e non documenta l'esistenza né i termini del rapporto sottostante.

Ciò premesso, la AC Mezzocorona si è limitata al deposito della sola fattura dell'importo di € 18.300,00 iva compresa, recante come causale "corrispettivo per cessione definitiva per prestazioni sportive dei giocatori Borghesi, Pangrazi e Borghesi", ma non ha minimamente

dimostrato l'esistenza di un accordo relativo a tale cessione, idoneo a legittimare la propria pretesa sia in ordine all'*an* che al *quantum debeatur*.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il ricorso della Società AC Mezzocorona Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

Roma, 2 Agosto 2016

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Fabio Di Cagno

**Publicato in Roma il 19 Settembre 2016.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio